

Centro di Servizi Sportivi della Sapienza - SapienzaSport
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Centro di Servizi Sportivi della Sapienza - SapienzaSport
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Capitolato per l'affidamento del servizio di “*istruttore per didattica collettiva del nuoto (con particolare riguardo alla fascia degli studenti universitari) e assistenza bagnanti*”, a favore degli iscritti al Centro di Servizi sportivi della Sapienza “SapienzaSport”



Glossario

Termine abbreviato	Definizione estesa
SapienzaSport	Centro di Servizi Sportivi della Sapienza “SapienzaSport”
OE	Operatore Economico
RUP	Responsabile Unico Progetto
Codice	Codice degli Appalti - D.lgs. 36/2023
CIG	Codice identificativo Gara
MEPA	Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione

PREMESSE

Capitolato per l'affidamento del servizio di “*istruttore per didattica collettiva del nuoto (con particolare riguardo alla fascia degli studenti universitari) e assistenza bagnanti*”, a favore degli iscritti al Centro di Servizi sportivi della Sapienza “SapienzaSport”

Il presente documento è formulato secondo quanto stabilito dal D.lgs. 36/2023 “Codice degli appalti”.

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Loredana Fani – Loredana.fani@uniroma1.it. – 0649690461

codice NUTS: ITI43 ROMA

codice NUTS: ITI43 ROMA CPV: 92000000 – 1

Descrizione CPV: Servizi ricreativi, culturali e sportivi Categoria di abilitazione: Servizi sociali vari

Sommario

Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 3 Modalità di svolgimento del servizio e relative tempistiche.....	3
Art. 4 Importo dell'appalto	4
Art. 5 Revisione prezzi.....	5
Art. 6 Durata del servizio.....	5
Art 7 Contratto collettivo applicabile	5
Art 8 Clausola sociale	5
Art. 9 Controllo tecnico – contabile	5
Art. 10 Garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile	5
Art. 11 Subappalto	6
Art. 12 Modifiche contrattuali	7
Art. 13 Obblighi dell'aggiudicatario	8
Art. 14 Penali.....	8
Art. 15 Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro.....	9
Art. 16 Modalità di pagamento e fatturazione.....	9
Art. 17 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 18 Recesso	11
Art. 19 Risoluzione del contratto	11
Art. 20 Regolare esecuzione	12
Art. 21 Pantouflage.....	12
Art. 22 Obbligo di riservatezza	13
Art. 24 Stipula contratto e spese.....	13
Art. 25 Foro competente.....	13

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di **"istruttore per didattica collettiva di nuoto (con particolare riguardo alla fascia degli studenti universitari) e assistenza bagnanti"**, a favore degli iscritti al Centro di Servizi sportivi della Sapienza "SapienzaSport"

Art. 2 Descrizione del servizio

Il servizio dovrà essere reso come di seguito:

- **Istruttore di nuoto**
 - Da rendersi per 12 mesi a partire dalla data di stipula del contratto
 - Numero di ore totali: **5.216**
- **Istruttore di nuoto di specialità**
 - Da rendersi per 12 mesi a partire dalla data di stipula del contratto
 - Numero di ore totali: **404**
- **Assistente bagnanti**
 - Da rendersi per 12 mesi a partire dalla data di stipula del contratto
 - Numero di ore totali: **5.518**

Tutti gli operatori devono essere in possesso di:

- Brevetto BLSD;
- Qualifiche riconosciute dalla federazione di appartenenza in relazione all'attività svolta;
- Corso di formazione di cui al D.Lgs. 81/08.
- Certificazione che attesti di non aver riportato condanne secondo quanto disposto dall'art. 2 del D. Lgs. 39/2014

Art. 3 Modalità di svolgimento del servizio e relative tempistiche

- **Istruttore di nuoto**
 - Disponibilità settimanale del servizio: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 22.00 ed il sabato dalle 09.00 alle 19.00.
 - La tipologia di attività didattica, il numero di ore settimanali erogate e le modalità di erogazione verranno stabilite dalla stazione appaltante e comunicate all'appaltatore il quale dovrà reperire le risorse necessarie con le adeguate competenze tecniche.
 - Disponibilità per eventi occasionali, specie durante il fine settimana.
- **Istruttore di nuoto di specialità**
 - Disponibilità settimanale del servizio: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 22.00 ed il sabato dalle 09.00 alle 19.00.
 - La tipologia di attività didattica, il numero di ore settimanali erogate e le modalità di erogazione verranno stabilite dalla stazione appaltante e comunicate all'appaltatore il quale dovrà reperire le risorse necessarie con le adeguate competenze tecniche.
 - Disponibilità per eventi occasionali, specie durante il fine settimana.

- **Assistente bagnanti**

- Disponibilità settimanale del servizio: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 22.00; il sabato dalle 09.00 alle 19.00 e la domenica dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Il numero di operatori presenti è stabilito dalla stazione appaltante e verrà comunicato all'appaltatore su cadenza mensile.

Luogo di esecuzione: prioritariamente l'attività dovrà essere svolta presso l'Impianto Tor di Quinto sito in Roma, via delle Fornaci di Tor di Quinto snc. La stazione appaltante potrà comunque chiedere che il servizio venga svolto nelle altre strutture di cui avesse la disponibilità all'interno del territorio del comune di Roma.

Trasferte: la stazione appaltante potrà chiedere che gli operatori operino in occasione di eventi, manifestazioni o gare fuori dal territorio del Comune di Roma o anche fuori dal territorio nazionale. Le spese di trasferta saranno a totale carico della Stazione appaltante.

Art. 4 Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto stimato è pari a € 136.031,49 + IVA, comprensivo di € 2.519,73 + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così calcolato:

IMPORTO STIMATO APPALTO	136.031,49 €
DI CUI SOGGETTO A RIBASSO	133.511,76 €
ONERI	2.519,73 €
ISTRUTTORI NUOTO	
durata 12 mesi	
ore	5.216,00
costo orario	13,00 €
di cui 2% oneri per la sicurezza	0,25 €
costo orario soggetto a ribasso	12,75 €
importo totale soggetto a ribasso	66.478,43 €
a cui aggiungere oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.329,57 €
ISTRUTTORI NUOTO DI SPECIALITA'	
durata 12 mesi	
ore	404,00
costo orario	19,00 €
di cui 2% oneri per la sicurezza	0,37 €
costo orario soggetto a ribasso	18,63 €
importo totale soggetto a ribasso	7.525,49 €
a cui aggiungere oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	150,51 €
ASSITENTI BAGNANTI	
durata 12 mesi	
ore	5.518,00
costo orario	11,00 €
di cui 2% oneri per la sicurezza	0,22 €
costo orario soggetto a ribasso	10,78 €
importo totale soggetto a ribasso	59.507,84 €
a cui aggiungere oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.190,16 €

Secondo quanto disposto dall'art. 41 punto 14 del Codice, gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera non sono soggetti a ribasso.

L'operatore economico dovrà formulare una offerta economica complessiva ed inviare, con nota separata, la suddivisione tra costo istruttori di nuoto, istruttori di nuoto di specialità e assistenti bagnanti.

Il costo stimato a base di gara è stato determinato dall'analisi dalla media dei valori indicati nel CCNL "Terzo Settore, Sport e Altri Enti senza scopo di lucro" con validità dal 1° Aprile 2023 al 30 Marzo 2026 e nel CCNL Impianti e attività sportive profit e no profit stipulato il 30/05/2022.

Art. 5 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto con:

CPV: 92000000 – 1

Descrizione CPV: Servizi ricreativi, culturali e sportivi Categoria di abilitazione: Servizi sociali vari

al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/bene superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano l'indice o la combinazione di indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, in coerenza con quanto disposto dall'Allegato II.2-bis del Codice.

Art. 6 Durata del servizio

La durata del servizio è di **12 mesi** a decorrere dalla data di stipula del contratto

Art 7 Contratto collettivo applicabile

I contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili al personale dipendente impiegato sono: CCNL "Terzo Settore, Sport e Altri Enti senza scopo di lucro" con validità dal 1° Aprile 2023 al 30 Marzo 2026 e nel CCNL Impianti e attività sportive profit e no profit stipulato il 30/05/2022.

Art 8 Clausola sociale

L'operatore economico uscente dichiara di non aver personale dipendente e pertanto non si ritiene applicabile la clausola sociale.

Art. 9 Controllo tecnico – contabile

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP che ne verifica il regolare andamento.

Art. 10 Garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile

Prima della sottoscrizione del contratto o del verbale di esecuzione d'urgenza, l'aggiudicatario deve costituire, ai sensi dell'art. 53 del Codice, una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106

Capitolato per l'affidamento del servizio di "istruttore per didattica collettiva del nuoto (con particolare riguardo alla fascia degli studenti universitari) e assistenza bagnanti", a favore degli iscritti al Centro di Servizi sportivi della Sapienza "SapienzaSport"

del Codice, nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia prevede espressamente:

- a) la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;
- b) la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'aggiudicatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'aggiudicatario è avvisato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

La stazione appaltante autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo la verifica di conformità finale/certificato di regolare esecuzione.

dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Art. 11 Subappalto

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

Capitolato per l'affidamento del servizio di "istruttore per didattica collettiva del nuoto (con particolare riguardo alla fascia degli studenti universitari) e assistenza bagnanti", a favore degli iscritti al Centro di Servizi sportivi della Sapienza "SapienzaSport"

prevalente esecuzione delle prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili o nella misura differente indicata dall'affidatario in sede di offerta, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice.

È possibile per l'affidatario affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire; non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice; all'atto dell'offerta siano stati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi, secondo la normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'affidatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'affidatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 12 Modifiche contrattuali

La stazione appaltante, fermo quanto previsto dall'articolo sulla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:

Capitolato per l'affidamento del servizio di *“istruttore per didattica collettiva del nuoto (con particolare riguardo alla fascia degli studenti universitari) e assistenza bagnanti”*, a favore degli iscritti al Centro di Servizi sportivi della Sapienza “SapienzaSport”

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 comma 1 lett. d), nn. 2 e 3 del Codice.
- Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dallo stesso.

Art. 13 Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

1. nel caso occupi dai 15 a 50 dipendenti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, deve consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 1 comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, da trasmettere a cura dell'aggiudicatario alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
2. nel caso occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, deve consegnare alla stazione appaltante una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, di cui all'art. 1 comma 3 dell'Allegato II.3 del Codice, tale relazione deve essere trasmessa, a cura dell'aggiudicatario, alle rappresentanze sindacali aziendali;
3. assicurare una quota pari almeno al 30% alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, di cui all'art. 1 comma 4 dell'Allegato II.3 del Codice;

Art. 14 Penali

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una **penale giornaliera** per ritardato adempimento pari a **1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'aggiudicatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'aggiudicatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. L'aggiudicatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l'aggiudicatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di

pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'aggiudicatario.

Art. 15 Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro

Al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori.

I sopracitati obblighi vincolano l'aggiudicatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

Art. 16 Modalità di pagamento e fatturazione

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale con rate d'acconto mensili di pari importo, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolari fatture elettroniche da parte dell'appaltatore.

Le fatture devono essere intestate a:

- Centro di Servizi Sportivi – “SapienzaSport” Via delle Fornaci di Tor di Quinto, snc – 00191 C.F. 80209930587 P.I 02133771002

e riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- Codice IPA 7ENCPP
- PEC sapienza.sport@cert.uniroma1.it - mail sapienzasport@uniroma1.it
- il servizio oggetto di fatturazione e mese di riferimento
- il CIG (*determinato al termine della trattativa diretta*)
- l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010.

Art. 17 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui l'aggiudicatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione o dichiarazione sostitutiva che potrà essere richiesta dal RUP, atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 18 Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti/e, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio/fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 19 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- d) superamento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e) cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta

Capitolato per l'affidamento del servizio di "istruttore per didattica collettiva del nuoto (con particolare riguardo alla fascia degli studenti universitari) e assistenza bagnanti", a favore degli iscritti al Centro di Servizi sportivi della Sapienza "SapienzaSport"

- della stazione appaltante;
 m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'aggiudicatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'aggiudicatario, il RUP o il Direttore dell'esecuzione *[se nominato]* assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'aggiudicatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art.124 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

Art. 20 Regolare esecuzione

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della cauzione, salva la facoltà del soggetto incaricato dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di chiedere ulteriore documentazione necessaria.

Art. 21 Pantouflage

L'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del succitato divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 22 Obbligo di riservatezza

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'aggiudicatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo. In particolare, l'aggiudicatario deve:

- ▶ mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- ▶ non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- ▶ relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 24 Stipula contratto e spese

Sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa le spese e le tasse relativi al perfezionamento.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario e dovrà essere versata nelle seguenti modalità:

- ▶ l'imposta di bollo è versata con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE);

Art. 25 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.

Il RUP
Dr.ssa Loredana Fani